

## Bilancio, vigilanza e controlli n. 3/2023

# La responsabilità civile di revisori e società di revisione

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

*In questo articolo si esamina la normativa che disciplina la responsabilità di revisori e società di revisione. Si analizzeranno anche i precedenti giurisprudenziali, per comprendere le ragioni che conducono i giudici – nella maggior parte dei casi – a mandare assolti i revisori.*

## Il quadro normativo

Mentre sono frequenti le condanne di amministratori e sindaci al risarcimento del danno, la giurisprudenza mostra che è raro che i revisori e le società di revisione vengano condannati per i danni cagionati alle società cui prestano l'attività di revisione o ai terzi. In questo articolo si analizza la normativa e la giurisprudenza che si è occupata della responsabilità civile delle società di revisione e dei revisori<sup>1</sup>.

La base normativa della responsabilità di revisori e società di revisione è costituita dall'[articolo 15](#), D.Lgs. 39/2010. La disposizione prevede che:

*“i revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri” (articolo 15, comma 1, D.Lgs. 39/2010).*

Come si può notare, la disposizione concerne sia i revisori che operano individualmente sia le società di revisione.

L'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 39/2010 prevede il meccanismo della solidarietà. Se sono intervenuti più revisori legali, essi rispondono in solido. Allo stesso modo è prevista la responsabilità in solido dei revisori con gli amministratori. Sotto questo profilo la disposizione non è formulata in modo chiaro: non si comprende difatti se la responsabilità dei revisori presupponga sempre la responsabilità degli amministratori. Al quesito, peraltro, si deve dare risposta negativa: laddove gli inadempimenti siano

<sup>1</sup> In tema di responsabilità civile dei revisori cfr. F. Salerno, “Nuovi contesti di responsabilità nella revisione legale dei conti”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2019, pag. 697 e ss.; L. Scipione, “Riflessioni sulla responsabilità in materia di revisione legale dei conti. Aspetti sistematici e ricadute applicative”, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2018, pag. 487 e ss.; M. Spiotta, “Responsabilità della società di revisione e della Consob: profili sostanziali e legittimazione processuale”, in *Giurisprudenza commerciale*, 2020, II, pag. 415 e ss..

riconducibili esclusivamente ai revisori, non potrà essere imputata alcuna responsabilità agli amministratori. Vi potrebbero essere casi in cui rispondono solo gli amministratori, casi in cui rispondono solo i revisori e casi in cui rispondono sia gli amministratori sia i revisori.

Il carattere solidale della responsabilità serve ad aumentare le probabilità di soddisfazione del danneggiato. Difatti chi patisce il danno può ottenere soddisfazione per l'intero danno da ciascuno dei responsabili. Si immagini che il danno ammonti a 1.000.000 di euro e che ci siano 5 soggetti responsabili in solido. Il creditore può chiedere il pagamento dell'intero importo a ciascuno dei responsabili. Se uno solo di essi è capiente, ciò basta per soddisfare i creditori.

L'[articolo 15](#), comma 1, D.Lgs. 39/2010 prevede che la società di revisione risponde in solido con gli amministratori. Potrebbe capitare che, in prima battuta, vengano condannati gli amministratori di una società e che questi chiedano di essere manlevati dai revisori. La Corte di Cassazione si è occupata di un caso particolare in cui un amministratore venne condannato a risarcire il danno a una Spa (peraltro dichiarata fallita), e - dopo essere stato condannato - agì in giudizio contro la società di revisione reputando che fosse la società di revisione l'unico soggetto responsabile<sup>2</sup>. Si tratta di vicende anteriori al 2010, e alle quali non è dunque applicabile il D.Lgs. 39/2010. Tuttavia, il caso è interessante in quanto consente di riflettere sulla imputabilità del danno agli amministratori invece che ai revisori e al regime di solidarietà fra amministratori e revisori. L'amministratore ritiene di essere esente da responsabilità per essere la vera responsabile la società di revisione, la quale non aveva usato la necessaria diligenza nella certificazione del bilancio della società revisionata.

L'argomento addotto dall'amministratore è che egli non avrebbe nemmeno accettato l'incarico di amministratore se avesse saputo che i bilanci della società non erano stati correttamente revisionati. La Corte di Cassazione peraltro rigetta questa eccezione. L'amministratore difatti era stato ritenuto responsabile per propri inadempimenti, cosicché la circostanza che - in tesi - avesse accettato l'incarico di amministratore facendo affidamento sulle relazioni di revisione non ha alcuna influenza rispetto alla responsabilità che gli è stata direttamente addebitata. L'amministratore era stato ritenuto responsabile per irregolarità commesse nella redazione di un bilancio, avvenute in epoca successiva all'assunzione dell'incarico, nonché per irregolarità che inficiavano la contabilità relativa agli esercizi anteriori, per la cui sanatoria l'amministratore avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi, senza limitarsi a fare affidamento sul corretto operato della società di revisione. L'amministratore era stato ritenuto responsabile per la violazione dell'obbligo di redigere un bilancio corretto e veritiero e d'informare l'assemblea dell'intervenuta perdita del capitale sociale nonché di promuovere le iniziative necessarie

---

<sup>2</sup> Cassazione n. 9193/2015.

per la ricostituzione dello stesso o per la liquidazione della società, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere nuove operazioni ([articolo 2447](#), cod. civ.).

Secondo la Corte di Cassazione le relazioni periodiche della società di revisione e quella annuale sul bilancio di esercizio non attribuiscono alle relative risultanze un carattere di certezza tale da tradursi in un'attestazione legale d'idoneità dei predetti atti a rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Le loro finalità, consistenti essenzialmente nel fornire elementi di valutazione in ordine allo stato di salute della società e alla correttezza della gestione, consentono di escludere dal novero dei diretti destinatari gli amministratori, i quali, disponendo di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche se ascrivibili alla precedente amministrazione. La Cassazione ricorda che la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano pur sempre attività proprie degli amministratori, i quali debbono provvedervi nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, senza confidare acriticamente nell'operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare, anche quando gli adempimenti demandati a tali soggetti trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche.

La responsabilità evocata dall'[articolo 15](#), comma 1, D.Lgs. 39/2010 ha, in primo luogo, natura contrattuale. La norma fa difatti riferimento all'incarico di revisione legale, e l'incarico presuppone un conferimento, il quale a sua volta presuppone l'instaurazione di un rapporto contrattuale fra le parti. Il rapporto che intercorre fra le parti è un contratto di prestazione d'opera professionale. Con riguardo ai soggetti che possono far valere la responsabilità dei revisori, la disposizione evoca la società che ha conferito l'incarico di revisione, i suoi soci e i terzi. Nei confronti dei soci, la responsabilità non è di natura contrattuale, bensì *extra* contrattuale. Il rapporto di prestazione d'opera intercorre difatti fra i revisori e la società che ha conferito l'incarico. Nei confronti dei terzi, poi, la natura *extra* contrattuale della responsabilità dei revisori è ancora più evidente.

Laddove si giunga a una condanna di più soggetti, la legge prevede che

*“nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”* (articolo 15, comma 1, D.Lgs. 39/2010).

Questa disposizione è strettamente collegata alla norma che si esaminava sopra che prevede la responsabilità solidale. La solidarietà della responsabilità opera verso l'esterno, per tutelare il creditore. Viceversa, nei rapporti interni ciascuno dei responsabili risponde *pro quota*. Riprendendo l'esempio sviluppato sopra, se il danno ammonta a 1.000.000 di euro e ci sono 5 responsabili e uno solo di essi ha pagato al creditore l'intero importo, egli potrà agire nei confronti dei coresponsabili per recuperare

da ciascuno di essi l'importo di 200.000 euro.

Si badi bene che non è nemmeno detto che la responsabilità sia la medesima per tutti i soggetti coinvolti. L'Autorità giudiziaria potrebbe stabilire che tutti sono responsabili in solido, ma che nei rapporti interni le quote si ripartiscono secondo percentuali diverse. Ad esempio, il giudice potrebbe dire che ci sono 5 responsabili in solido per 1.000.000 di euro, ma che Tizio risponde per il 35%, Caio per il 35% e gli altri 3 responsabili solo per il 10%.

### L'ampiezza dei doveri dei revisori e le verifiche sulla consistenza di cassa

L'[articolo 15](#), comma 1, D.Lgs. 39/2010 stabilisce che i revisori rispondono per i casi di “*inadempimento ai loro doveri*”. Deve dunque sussistere un dovere del revisore che non viene rispettato e dal quale deriva un danno. Non è questa la sede per elencare (e ancor meno per analizzare in dettaglio) quali siano i doveri dei revisori.

Per comprendere tuttavia l'ambito di applicazione della disposizione sulla responsabilità dei revisori è interessante segnalare una sentenza della Corte di Cassazione<sup>3</sup>. Il caso può essere illustrato come segue. I soci di una società non effettuano i versamenti dovuti a titolo di conferimento. Successivamente la società fallisce e il curatore agisce in giudizio contro i revisori, imputando loro di non essersi accorti dalla mancanza dei conferimenti nelle casse della società oggetto di revisione.

Va detto che le cause contro i revisori vengono spesso intentate proprio da società fallite (oggi, si direbbe, in “*liquidazione giudiziale*”). Se una società è insolvente, il danno per i creditori sociali è conclamato. Bisogna comprendere chi abbia cagionato detto danno. Di regola le azioni giudiziarie vengono intentate contro gli amministratori (e contro i sindaci). Tuttavia, nulla vieta di estendere il contenzioso anche contro le società di revisione, purché sia loro imputabile qualche condotta – commissiva o omissiva – che ha cagionato il danno.

Nel caso affrontato dalla Cassazione nella sentenza del 2015 era stato concluso un contratto scritto fra la società di revisione e la società oggetto di revisione. Il contratto era stato redatto in modo analitico, ed elencava in modo preciso gli adempimenti cui era tenuta la società di revisione. Fra di essi veniva prevista espressamente “*la verifica fisica della consistenza di cassa e dei titoli in portafoglio*”.

La Corte di Cassazione stabilisce che, per affermare la responsabilità dei revisori, non è necessaria una violazione dei principi di revisione. Se, difatti, sussiste uno specifico contratto che stabilisce in modo puntuale gli adempimenti cui sono tenuti i revisori, la domanda di risarcimento può essere basata sul mero fatto della violazione del contratto. Si tratta di una responsabilità contrattuale, i cui confini

---

<sup>3</sup> Cassazione n. 7919/2015.

vengono delineati in primo luogo dal contratto, indipendentemente dalla prescrizione di legge in merito all'ampiezza dei doveri dei revisori.

La società di revisione doveva effettuare un controllo di sostanza e non di forma. Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie i revisori avrebbero potuto (e dovuto) accorgersi facilmente della mancanza dei conferimenti. Se avessero rilevato la mancata effettuazione dei conferimenti, sarebbe stato possibile escutere le fidejussioni. Esisteva un'alternativa (= escussione della fideiussione) che avrebbe consentito di evitare il danno. Per questa ragione sussiste il nesso di causalità fra l'omissione della società di revisione (non essersi accorta dei mancati conferimenti) e il danno patito dai creditori. In conclusione, la società di revisione viene condannata a pagare al fallimento il risarcimento dei danni cagionati.

### Il nesso di causalità fra la condotta dei revisori e il danno

Affinché possa affermarsi la responsabilità dei revisori, l'[articolo 15](#), comma 1, D.Lgs. 39/2010 richiede:

1. un inadempimento dei revisori; nonché
2. un danno che è derivato dall'inadempimento; nonché
3. un nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno.

La necessità di un nesso di causalità fra inadempimento e danno risulta dal passaggio della legge in cui si fa riferimento a danni "*derivanti*" dall'inadempimento.

Il Tribunale di Milano ha recentemente escluso la responsabilità del revisore non essendo stato provato il nesso di causalità fra il suo inadempimento e il danno<sup>4</sup>. Un signore compra azioni di una banca popolare nel 2013, banca che viene poi messa in liquidazione coatta amministrativa nel 2017, con l'effetto che le azioni perdono tutto il loro valore. L'investitore cita in giudizio la società di revisione, imputandole di aver redatto relazioni di revisione al bilancio che non evidenziavano la sopravvalutazione delle azioni che gli erano state vendute. L'attore sostiene di essersi deciso all'acquisto delle azioni avendo confidato nella situazione di solidità economica, finanziaria e patrimoniale della società bancaria risultante dai bilanci della banca in ragione del giudizio positivo espresso dalla società di revisione.

Il Tribunale di Milano, nella decisione del 2021, nega invece che questa fosse stata la vera ragione dell'acquisto delle azioni. Poiché la banca era stata messa in liquidazione coatta amministrativa, l'investitore aveva presentato domanda di ammissione al passivo. Nella domanda di ammissione l'attore aveva spiegato che aveva acquistato le azioni grazie a un finanziamento concesso dalla medesima

---

<sup>4</sup> Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it).

banca. Secondo il giudice milanese non hanno avuto rilievo i bilanci della banca nella decisione del cliente. La dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione al passivo vale come confessione, ossia come l'affermazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno contro la società di revisione viene rigettata.

Il medesimo Tribunale di Milano, in una sentenza più risalente nel tempo (anno 2012), ha negato il risarcimento del danno chiesto da una procedura concorsuale a una società di revisione per lo stesso motivo della mancanza di prova del nesso causale fra la condotta della società di revisione e il danno patito dalla società revisionata<sup>5</sup>. Si deve tuttavia precisare che, in questa sentenza del 2012, i giudici non hanno dato applicazione al D.Lgs. 39/2010, bensì alla normativa previgente.

La vicenda giunta all'attenzione del Tribunale di Milano, e decisa con la sentenza del 2012, può essere illustrata come segue. Una società è assoggettata a revisione e la società di revisione scrive la relazione sul bilancio della società. Il giudizio della società di revisione è un c.d. "*non liquet*", ossia la dichiarazione di non essere in grado di valutare il bilancio della società. Successivamente la società revisionata fallisce e il fallimento intenta un'azione di responsabilità contro la società di revisione. Secondo la tesi del fallimento attore, la società di revisione avrebbe dovuto esprimere un giudizio negativo sul bilancio della società. Emettendo invece un giudizio neutrale, la società sarebbe resistita sul mercato per un altro anno aggravando il dissesto già in atto, e determinando dunque danni maggiori per il ceto dei creditori.

La tesi sostenuta dal fallimento attore non viene tuttavia accolta dal giudice milanese. Secondo il Tribunale di Milano, il fatto che la società di revisione avesse dichiarato di non essere in grado di valutare il bilancio della società revisionata non significa che avesse espresso un giudizio positivo, anzi significa che il bilancio non è stato certificato. Inoltre, la relazione della società di revisione evidenziava le criticità del bilancio. Infine, a fronte di un bilancio non certificato contenente le necessarie avvertenze, altri soggetti – diversi dalla società di revisione – avrebbero potuto/dovuto adottare le opportune iniziative. Complessivamente il fallimento attore non ha fornito la prova del nesso di causalità fra la condotta della società di revisione e il danno lamentato dalla società fallita. L'azione risarcitoria viene dunque rigettata.

---

<sup>5</sup> Tribunale di Milano, 8 novembre 2012, in [giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it).

### La responsabilità degli esecutori materiali dell'attività di revisione

Il comma 1, [articolo 15](#), D.Lgs. 39/2010 disciplina la responsabilità dei revisori e delle società di revisione. Rispondono anche coloro che eseguono materialmente l'attività di revisione, all'interno di una società di revisione? La questione è trattata nel comma 2, articolo 15, D.Lgs. 39/2010, secondo cui:

*“il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.*

Alla luce di questa disposizione l'attore che assume di essere danneggiato potrà citare in giudizio, oltre che la società di revisione, anche altri 2 soggetti:

1. il responsabile dell'incarico (un unico soggetto);
2. i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione (a seconda dei casi, anche una pluralità di soggetti).

Il tema della responsabilità del singolo revisore, in aggiunta a quella della società di revisione, è stato trattato in una recente sentenza del Tribunale di Milano<sup>6</sup>. Un signore acquista le azioni di una banca popolare, la quale successivamente (nel giugno 2017) viene messa in liquidazione coatta amministrativa, perdendo dunque tutti i danari investiti per l'acquisto. L'investitore agisce allora in giudizio contro la società di revisione e contro il singolo revisore che aveva revisionato i bilanci della società bancaria. Ai 2 convenuti viene addebitato di avere certificato con giudizio positivo i bilanci degli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015, nonostante la gravità delle violazioni compiute dagli organi sociali evidenziate - fin dall'anno 2013 - dagli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia.

A fronte di questi addebiti, la società di revisione e il revisore convenuti eccepiscono che l'investitore aveva aderito - nel gennaio 2017 (prima della messa in liquidazione coatta) - a un'offerta transattiva della banca. Detto accordo transattivo è tombale e produce effetti nei confronti di tutti i debitori solidali, ossia anche a vantaggio dei revisori. Il Tribunale di Milano accoglie l'eccezione della società di revisione e del revisore, che è fondata sull'[articolo 1304](#), comma 1, cod. civ., secondo cui:

*“la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.*

La disposizione presuppone che vi siano più debitori solidali: nel caso in esame si tratta della società bancaria emittente le azioni e dei revisori che ne avevano revisionato i bilanci. La transazione era stata

<sup>6</sup> Tribunale di Milano, 5 ottobre 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it).

conclusa solo fra società emittente (la banca popolare) e l'investitore, non con i revisori. In linea di principio tale transazione non produce vantaggio per gli altri debitori solidali, a meno che questi dichiarino di volerne profittare.

La solidarietà è dovuta al fatto che la responsabilità è ascrivibile, in primo luogo, alla società emittente (la banca popolare poi messa in liquidazione coatta amministrativa), responsabile per la redazione dei bilanci. Alla responsabilità della società emittente si aggiunge la responsabilità della società di revisione che non ha adeguatamente controllato i bilanci. Secondo la tesi dell'investitore, egli sarebbe stato indotto a mantenere e incrementare l'investimento dall'errata rappresentazione contabile del patrimonio netto della banca in relazione alle azioni finanziate, desumibile dai bilanci muniti della certificazione rilasciata dalla società di revisione e dal responsabile della revisione. Il Tribunale di Milano ritiene che complessivamente vi siano ben 3 soggetti astrattamente responsabili in solido: la società emittente, la società di revisione e il responsabile della revisione.

Il Tribunale di Milano analizza il testo della transazione intervenuta fra l'investitore e la banca. Essa contiene clausole formulate in modo particolarmente ampio e che devono intendersi estese anche a soggetti diversi dalla medesima società emittente. Nel testo della transazione si legge, fra l'altro, che l'indennizzo riconosciuto dalla banca:

*“dovrà intendersi corrisposto a tacitazione di ogni e qualsivoglia diritto, pretesa, ragione ed eccezione degli aderenti nei confronti dell'istituto, delle altre banche del gruppo ... nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche”.*

La formulazione dell'accordo transattivo è estremamente ampia e, seppure non citi espressamente i revisori, il giudice milanese è dell'opinione che ricomprenda anche i revisori, da farsi rientrare quanto meno nella categoria dei “consulenti”.

In sintesi, la transazione intervenuta con la società emittente, obbligata in solido con la società di revisione e l'incaricato della revisione al risarcimento del danno lamentato dall'attore per essere stato indotto a investire i propri risparmi nell'acquisto e sottoscrizione delle azioni della banca dalle fuorvianti informazioni sulla solidità patrimoniale e finanziaria della banca desumibili dai bilanci redatti dall'organo amministrativo, approvati dall'assemblea dell'emittente e certificati dalla società di revisione in violazione delle norme e dei Principi contabili in materia di



contabilizzazione delle azioni finanziate, ha determinato l'estinzione dell'intero debito risarcitorio con effetto liberatorio anche dei coobbligati convenuti.

### Il termine di prescrizione

La normativa speciale sulla responsabilità di revisori e società di revisione disciplina il termine di prescrizione; si prevede che:

*“l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”* ([articolo 15](#), comma 3, D.Lgs. 39/2010).

Come è noto, i termini prescrizionali per la responsabilità contrattuale ed *extra* contrattuale sono diversi, secondo le comuni regole del diritto civile:

1. per la responsabilità contrattuale il termine è di 10 anni ([articolo 2946](#), cod. civ.);
2. per la responsabilità *extra* contrattuale il termine è di 5 anni ([articolo 2947](#), cod. civ.).

La disciplina speciale per i revisori prevede un termine breve di 5 anni. Ciò non significa che dalla brevità del termine possa ricavarsi automaticamente la natura *extra* contrattuale della responsabilità dei revisori. Anzi, quando vi è un incarico alla società di revisione, il rapporto è di natura contrattuale, e di conseguenza è contrattuale anche la responsabilità che ne può derivare.

La questione della natura contrattuale o *extra* contrattuale della responsabilità è tuttavia secondaria, avuto riguardo alla durata del termine di prescrizione, proprio in quanto l'articolo 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010 prevede espressamente un termine apposito di 5 anni. Va peraltro rilevato che la presenza di un termine breve di 5 anni (inferiore a quello comunemente previsto di 10 anni per le azioni di responsabilità contrattuale) rende più difficile agire in giudizio contro le società di revisione.

Altra questione è da quando inizi a decorrere il termine di prescrizione. A questo riguardo la legge prevede che il termine decorra *“dalla relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”* (così l'ultima parte del comma 3, articolo 15, D.Lgs. 39/2010).

Il Tribunale di Milano si è occupato, in una recente sentenza, del termine di prescrizione dell'azione intentata contro la società di revisione<sup>7</sup>. Il caso può essere riassunto come segue. Un signore compra le azioni di una banca popolare nel 2013. Nel giugno 2017, la banca viene messa in liquidazione coatta

<sup>7</sup> Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

amministrativa dalla Banca d'Italia, cosicché le azioni perdono totalmente il loro valore. L'azionista decide allora di agire in giudizio contro la società di revisione, imputando alla stessa di non aver rilevato la sopravvalutazione delle azioni della banca popolare e di avere così (anche se solo indirettamente) indotto l'investitore a comprare le azioni della banca.

Con riferimento alla prescrizione, si può osservare che le azioni della banca popolare erano state acquistate in 2 *tranche*: una parte nel settembre 2013 e un'altra parte nel dicembre 2013. L'atto di citazione viene notificato nel novembre 2018. La relazione di revisione sul bilancio risale all'aprile 2013. Sono passati dunque più di 5 anni fra la relazione di revisione e la notifica dell'atto di citazione, che è atto interruttivo della prescrizione.

Il Tribunale di Milano, però, rigetta l'eccezione di prescrizione. Nel caso di specie difatti l'investitore aveva presentato, nell'agosto 2017, domanda di ammissione al passivo dalla liquidazione coatta amministrativa. La domanda di ammissione al passivo è un atto idoneo a interrompere la prescrizione. La domanda di ammissione al passivo, peraltro, si rivolge alla banca popolare, e non alla società di revisione. Sovviene tuttavia l'[articolo 1310](#), comma 1, cod. civ., secondo cui

*“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ... hanno effetto riguardo agli altri debitori”.*

I debitori solidali sono la banca quale soggetto che ha emesso e venduto le azioni nonché la società di revisione. Il giudice milanese supera l'eccezione di prescrizione ed entra nel merito della vicenda.



**Euroconference**  
Editoria

**GUIDA AGLI STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Autori:** Gianfranco Antico

**Prezzi di listino versione cartacea € 30,00**

**ACQUISTA ORA**